

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 1966

Fondazione Fòcara di Novoli onlus. Approvazione delle modifiche statutarie di cui allo schema di Statuto allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Legalità e Antimafia sociale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

DELIBERA

1. **di prendere atto** dell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale risultano il testo previgente dello statuto della Fondazione, le modifiche approvate dal Consiglio Comunale di Novoli e le ulteriori integrazioni derivanti dall'attività istruttoria regionale;
2. **di approvare**, per gli effetti di cui al punto precedente, le modifiche allo Statuto della Fondazione Fòcara di Novoli onlus il cui testo è contenuto nell' "Allegato B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare atto che** le modifiche allo Statuto entreranno in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Comune di Novoli (LE) in qualità di Socio Fondatore e la successiva formalizzazione mediante atto pubblico notarile;
4. **di demandare** alla Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, l'espletamento degli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
5. **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad apportare eventuali modifiche non sostanziali, qualora si rendano necessarie ai fini della vigenza del nuovo Statuto;
6. **di notificare** il presente atto, a cura della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, alla Fondazione Fòcara di Novoli, alla Direzione Amministrativa della Presidenza della Giunta Regionale, al Comune di Novoli

e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio;

7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Fondazione Fòcara di Novoli Onlus. Approvazione delle modifiche statutarie di cui allo schema di Statuto allegato.

Premesso che:

- la Costituzione, in particolare all'art. 9, attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali - che insieme compongono la Repubblica - la tutela e la valorizzazione del Paesaggio e del Patrimonio storico e artistico della Nazione;
- nell'ambito dei Principi statuari la Regione Puglia esercita le proprie funzioni di governo *"attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali"* (art. 1, comma 4 dello statuto);
- l'attuazione di tale principio comporta il riconoscimento, da parte della Regione Puglia, del ruolo istituzionale anche delle iniziative promosse da soggetti privati quando risultino coerenti con le finalità statutarie regionali;
- in conformità del combinato disposto di cui alla L.R. 34/80 avente ad oggetto: *"Norme per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad Enti ed associazioni"* e alla L.R. n. 6/2004 avente ad oggetto: *"Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali"*, la Regione Puglia nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, ha aderito e/o partecipato alla costituzione di associazioni o fondazioni che, senza scopi di lucro, propongono lo sviluppo culturale, scientifico, artistico, turistico, sociale della comunità regionale;
- l'istituzione di Fondazioni regionali specifiche persegue l'obiettivo di definire indirizzi e attività di promozione di eventi culturali, di attrazione di flussi turistici e di ricerca, nonché di sintonie e sinergie con enti analoghi altrove operanti;
- tra le Fondazioni partecipate dalla Regione Puglia si annovera la Fondazione Fòcara di Novoli, con sede legale in Novoli (Le);
- in virtù di quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 6/2004 che al comma 2 espressamente recita: *"Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statuari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale."* La Fondazione Fòcara di Novoli è un organismo di interesse regionale;
- con DGR n. 2480 del 16/11/2010, in attuazione della L.R. n. 34/1980 e della L.R. n. 6/2004, la Regione Puglia ha aderito, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della Fondazione "Fòcara di Novoli";

- la Fondazione è stata costituita con atto pubblico del 28/02/2011, rogato dal notaio Federico Lojodice (repertorio n. 39834 – raccolta 14979) con soci fondatori il Comune di Novoli e la Regione Puglia e registrato in Bari il giorno 02/03/2011 al n. 6887-1/5;
- con verbale del CdA Repertorio n. 95799 – Raccolta n. 38977 – registrato a Brindisi il 24/12/2012 al n. 8670 – dal notaio Michele Errico, sono state approvate alcune modifiche statutarie della medesima Fondazione;
- ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, un rappresentante della Regione Puglia è presente negli organi di direzione della stessa.

Tenuto conto che:

- la Fondazione, ente non lucrativo, persegue, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la tutela, valorizzazione e promozione della tradizione popolare della Festa di Sant'Antonio Abate e della "*Fòcara*", curando l'organizzazione degli eventi civili e culturali correlati;
- nell'ambito della propria attività istituzionale, la Fondazione promuove iniziative culturali, didattiche e turistiche (mostre, convegni, pubblicazioni, attività divulgative) in sinergia con enti pubblici e privati del territorio, contribuendo alla valorizzazione culturale e identitaria della comunità locale.

Visto:

- l'art. 14 dello Statuto vigente disciplina le modalità di modifica statutaria;
- la nota Prot. n. 123/2025, acquisita al Prot. N. 0560731/2025 del 13/10/2025, con la quale il Presidente della Fondazione ha trasmesso ai Soci la proposta di modifica statutaria approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 24 del 09/10/2025, con richiesta dell'adozione degli atti di rispettiva competenza;
- con nota Prot. N. 0587422/2025 del 20/10/2025 e successiva comunicazione acquisita al Prot. N. 0591984/2025 del 22/10/2025, il Presidente della Fondazione ha trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 20/10/2025, recante l'approvazione della riformulazione dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 21 della Proposta di modifica dello Statuto, già approvato con richiamata Deliberazione del CdA n. 24/2025;
- con pec del 28/10/2025, Prot. N. 0605071/2025 del 28/10/2025, la Fondazione ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Novoli n. 29 del 24/10/2025 di approvazione delle modifiche statutarie;
- le principali motivazioni alla base dell'intervento di modifica riguardano:
 - l'aggiornamento giuridico dello Statuto da adeguare alle esigenze operative della Fondazione;
 - la ridefinizione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
 - il consolidamento del rapporto tra impegno economico, rappresentanza e potere decisionale, contribuendo a rafforzare la fiducia tra i soggetti finanziatori e la comunità.

- la DGR del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia Regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR del 26/09/2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione degli indirizzi metodologico-operativi e avvia fase strutturale".

Dato atto che:

- con nota del 12/11/2025, Prot. N. 0637749/2025 del 12/11/2025, la Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti, al fine di tutelare l'interesse pubblico e garantire il corretto esercizio delle proprie prerogative, ha chiesto alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il proprio supporto per la preventiva valutazione delle modifiche allo Statuto approvate dal CdA della Fondazione e dal Comune di Novoli socio fondatore;
- con nota di riscontro del 18/11/2025, Prot. N. 0648891/2025 del 18/11/2025, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha trasmesso le proprie osservazioni e le principali proposte di modifica allo Statuto vigente.

Ritenuto e valutato:

- di dover adeguare lo Statuto della Fondazione alle vigenti disposizioni normative oltre che ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- di dover aggiornare e rafforzare l'assetto organizzativo della Fondazione in coerenza con le finalità istituzionali e con le esigenze operative;
- di dover apportare, rispetto alla proposta approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Novoli con atto n. 29/2025, le modifiche ed integrazioni, così come riportate dal documento istruttorio regionale di comparazione, "Allegato A", strutturato in:
 - D.G.R. n. 1323 del 15/06/2011, relativo al previgente statuto della Fondazione,
 - D.C.C. n. 29 del 24/10/2025 relativo alle modifiche approvate dal Consiglio Comunale di Novoli;
 - Modifiche derivanti dall'attività istruttoria regionale;
- di dover procedere all'approvazione delle modifiche statutarie al fine di garantire la piena conformità dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Ente alle prescrizioni di legge.

Ritenuto che:

alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per sottoporre alla Giunta regionale la proposta di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Fòcara di Novoli onlus, come riportate nello schema di Statuto "Allegato B" al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Esito Valutazione di impatto di Genere: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di approvare le modifiche statutarie della Fondazione Fòcara di Novoli, ai sensi dell’art. 4, co. 4 della L.R. n. 7/1997, lettera K, si propone alla Giunta regionale:

- **di prendere atto** dell’ “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale risultano il testo previgente dello statuto della Fondazione, le modifiche approvate dal Consiglio Comunale di Novoli e le ulteriori integrazioni derivanti dall’attività istruttoria regionale;
- **di approvare**, per gli effetti di cui al punto precedente, le modifiche allo Statuto della Fondazione Fòcara di Novoli onlus il cui testo è contenuto nell’ “Allegato B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare atto che** le modifiche allo Statuto entreranno in vigore solo dopo l’approvazione da parte del Comune di Novoli (LE) in qualità di Socio Fondatore e la successiva formalizzazione mediante atto pubblico notarile;
- **di demandare** alla Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, l’espletamento degli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
- **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad apportare eventuali modifiche non sostanziali, qualora si rendano necessarie ai fini della

vigenza del nuovo Statuto;

- **di notificare** il presente atto, a cura della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, alla Fondazione Fòcara di Novoli, alla Direzione Amministrativa della Presidenza della Giunta Regionale, al Comune di Novoli e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

L'istruttore E.Q.

Anna Maria Rizzi

 Anna Maria Rizzi
05.12.2025 15:09:56
GMT+01:00

Il Dirigente di Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti

Mauro Paolo Bruno

 MAURO
PAOLO
BRUNO
05.12.2025
14:20:37
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021 e ssmm.ii.

Vito Antonio Antonacci

 VITO ANTONIO
ANTONACCI
05.12.2025 18:51:13
GMT+01:00

L'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Viviana Matrangola

Viviana Matrangola
09.12.2025
08:46:04
UTC



MAURO
PAOLO
BRUNO
05.12.2025
13:25:47
GMT+00:00



Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
D.G.R. n. 1323 del 15/06/2011 "L.R. n. 6/2004 - Adesione della Regione Puglia alla Fondazione Fòcara di Novoli onlus di cui alla Dgr n. 2480 del 16.11.2010 Trasmissione atti alla Commissione consiliare"	D.C.C. n. 29 del 24/10/2025 "Approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione Fòcara di Novoli - Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l'atto di modifica"	Modifiche Regione Puglia
Art. 1 - Denominazione e sede È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" deve essere utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Novoli alla via Lecce ex IPAB "Vincenzo Tarantini". Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa rimanga nell'ambito territoriale del Comune di Novoli. La Fondazione ha durata di trenta anni.	Art. 1 - Denominazione e sede È costituita una Fondazione di partecipazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa sotto la denominazione «Fondazione Fòcara di Novoli». La Fondazione ha sede legale in Novoli alla via Lecce ex IPAB "Vincenzo Tarantini", locali concessi in comodato gratuito dal Comune di Novoli, per tutta la durata della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa rimanga nell'ambito territoriale del Comune di Novoli. La Fondazione ha durata di trenta (sic) a far data dalla sua costituzione.	Art. 1 - Denominazione e sede È costituita una Fondazione di partecipazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa sotto la denominazione «Fondazione Fòcara di Novoli», di seguito "Fondazione". La Fondazione ha sede legale in Novoli alla via Lecce ex IPAB "Vincenzo Tarantini", locali concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune di Novoli, per tutta la durata della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa rimanga nell'ambito territoriale del Comune di Novoli e senza che ciò implichi mutamento dello Statuto. La Fondazione ha durata di trenta anni a far data dalla sua costituzione. Alla Fondazione si applicano le norme vigenti in materia di accesso, di trasparenza e prevenzione della

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
		corruzione, di parità di genere e non discriminazione e di concorrenza.
Art. 2 - Scopo La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge di tutelare, valorizzare, promuovere la tradizione popolare della Festa di Sant'Antonio Abate, Santo protettore, organizzandone la festa in tutti i suoi aspetti ad eccezione delle celebrazioni religiose spettanti all'Autorità competente. La Fondazione ha come scopo l'organizzazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative divulgative, attività di formazione e fornitura di servizi per gli enti promotori, anche in collaborazione con enti ed istituzioni ed organi competenti per la cultura e il turismo.	Art. 2 - Scopo La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge di tutelare, valorizzare, promuovere la tradizione popolare della Festa di Sant'Antonio Abate, Santo protettore, organizzandone la festa in tutti i suoi aspetti, inclusa la costruzione della "Fòcara" e tutti gli eventi connessi alla sua realizzazione, inerenti ai festeggiamenti civili, ad eccezione delle celebrazioni religiose spettanti all'Autorità competente. La Fondazione ha, altresì lo scopo dell'organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, attività di formazione e fornitura di servizi per gli enti promotori, anche in collaborazione con enti ed istituzioni ed organi competenti per la cultura e il turismo. Le suddette iniziative sono legate al rito ancestrale del fuoco ed alle tradizioni popolari religiose, connesse all'accensione della Fòcara, in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant'Antonio Abate protettore del Comune di Novoli. Persegue, altresì, la promozione, gestione e la valorizzazione delle tradizioni popolari Salentine,	Art. 2 - Scopo, finalità e attività La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e persegue la finalità di tutelare, valorizzare, promuovere la tradizione popolare della Festa di Sant'Antonio Abate, Santo protettore, organizzando la festa in tutti i suoi aspetti, inclusa la costruzione della "Fòcara" e tutti gli eventi connessi alla sua realizzazione, inerenti ai festeggiamenti civili, ad eccezione delle celebrazioni religiose spettanti all'Autorità competente. La Fondazione ha, altresì lo scopo di promuovere l'organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, attività di formazione e fornitura di servizi per gli enti promotori, anche in collaborazione con enti ed istituzioni ed organi competenti per la cultura e il turismo. Le suddette iniziative sono legate al rito ancestrale del fuoco ed alle tradizioni popolari religiose, connesse all'accensione della Fòcara, in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant'Antonio Abate protettore del Comune di Novoli. Persegue, altresì, la promozione, gestione e la

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità; - collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio; - promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale. La Fondazione istituirà una sezione per la ricerca, l'archiviazione e lo studio dei linguaggi popolari, previa adozione del regolamento. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. In particolare la Fondazione potrà: - promuovere e valorizzare i prodotti artigianali ed enogastronomici locali attraverso esposizioni permanenti o temporanee correlate a degustazioni e ad eventi celebrativi della storia e della tradizione locale; - progettare ed allestire un sito web diretto a valorizzare ed a promuovere l'immagine e	nonché l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione di attività funzionali. A tal fine la Fondazione: - promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità; - ha facoltà di collaborare con le Organizzazioni civili presenti nel comune di Novoli per programmare e realizzare iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi della Fondazione; - promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative, che operano per la crescita civile, culturale e sociale. La Fondazione può istituire un centro per la ricerca, l'archiviazione e lo studio dei linguaggi popolari, previa adozione del regolamento con delibera del CdA. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione erogativa e realizzate nei	valorizzazione delle tradizioni popolari salentine, nonché l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione di attività funzionali. A tal fine la Fondazione: - promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità; - ha facoltà di collaborare con le Organizzazioni civili presenti nel comune di Novoli per programmare e realizzare iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi della Fondazione; - promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative, che operano per la crescita civile, culturale e sociale. La Fondazione può istituire un centro per la ricerca, l'archiviazione e lo studio dei linguaggi popolari, previa adozione del regolamento con delibera del CdA. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione erogativa e realizzate nei

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
quindi l'economia locale attraverso il recupero e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale; - promuovere ed organizzare incontri, progetti e visite guidate per far conoscere il patrimonio artistico e culturale del territorio; - incentivare gemellaggi tra il Comune di Novoli ed altre città in Italia ed all'estero per la riscoperta e la valorizzazione di comuni radici storiche/culturali o per dare giusta testimonianza e merito al ruolo svolto in altre realtà dai concittadini novolesi sia come singoli, che in gruppi rilevanti. È esclusa la temporanea partecipazione alla Fondazione e l'astensione dalla stessa partecipazione non sospende in alcun modo i doveri contributivi.	la sua natura di Fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In particolare, la Fondazione potrà: - promuovere e valorizzare i prodotti artigianali ed enogastronomici locali, attraverso esposizioni permanenti o temporanee, correlate a degustazioni e ad eventi celebrativi della storia e della tradizione locale; - progettare ed allestire un sito web, diretto a valorizzare ed a promuovere l'immagine e quindi l'economia locale, attraverso il recupero e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale; - promuovere ed organizzare incontri, progetti e visite guidate, per far conoscere il patrimonio artistico e culturale del territorio; - incentivare gemellaggi con altre città della Regione Puglia, italiane ed estere, per la riscoperta e la valorizzazione di comuni radici storiche/culturali o per dare giusta testimonianza e merito al ruolo svolto in altre realtà dai concittadini novolesi sia come singoli, che in gruppi rilevanti.	limiti consentiti dalla legge. In particolare, la Fondazione potrà: - promuovere e valorizzare i prodotti artigianali ed enogastronomici locali, attraverso esposizioni permanenti o temporanee, correlate a degustazioni e ad eventi celebrativi della storia e della tradizione locale; - progettare ed allestire un sito web, diretto a valorizzare ed a promuovere l'immagine e quindi l'economia locale, attraverso il recupero e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale; - promuovere ed organizzare incontri, progetti e visite guidate, per far conoscere il patrimonio artistico e culturale del territorio; - incentivare gemellaggi con altre città della Regione Puglia, italiane ed estere, per la riscoperta e la valorizzazione di comuni radici storiche/culturali o per dare giusta testimonianza e merito al ruolo svolto in altre realtà dai concittadini novolesi sia come singoli, che in gruppi rilevanti. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità, economicità ed efficienza, in osservanza della normativa del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del vincolo di bilancio, favorendo l'apporto di soggetti privati.

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto			
			Il controllo e la vigilanza sull'attività e sull'amministrazione della Fondazione sono esercitati, ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in materia, dalle Autorità governative competenti, dall'organo di controllo interno e dai soci fondatori.
Art. 3 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e indicati nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. La fondazione è licenziataria del marchio "Fòcara di Novoli". Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.	Art. 3 - Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e indicati nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. La Fondazione è titolare in via esclusiva del marchio "Fòcara di Novoli", previa la sua registrazione nelle forme di legge vigente. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.	Art. 3 - Patrimonio <i>Idem</i>	
Art. 4 - Entrate Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3; - proventi derivanti dalle attività istituzionali; - di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte	Art. 4 - Entrate Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - contributi annuali erogati a titolo di fondo di gestione da parte dei Soci Fondatori;	Art. 4 - Entrate Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - contributi annuali erogati a titolo di fondo di gestione da parte dei Soci Fondatori ed eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dagli	

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; - delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.	- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3; - proventi derivanti dalle attività istituzionali; - di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; - delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.	Enti territoriali o da altri enti pubblici e privati in genere, nazionali ed esteri; - frutti e altre utilità derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3; - proventi, ricavi e entrate derivanti dalle attività istituzionali della Fondazione; - ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; - entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
Art. 5 - Fondatori Sono Soci Fondatori il Comune di Novoli, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce.	Art. 5 - Fondatori Sono Soci Fondatori il Comune di Novoli e la Regione Puglia. I Fondatori si impegnano a erogare, annualmente, un contributo a titolo di fondo di gestione destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali. L'importo del contributo annuale è stabilito in misura non inferiore rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo originario, in ossequio alle esigenze di sostenibilità economica e di evoluzione operativa della Fondazione. Le modalità di versamento dovranno essere compatibili con i termini necessari per l'approvazione del bilancio e la programmazione delle attività della fondazione.	Art. 5 - Fondatori <i>Idem</i>
Art. 6 - Sostenitori Alla Fondazione possono partecipare come Sostenitori, individualmente o collettivamente sotto forma di raggruppamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che per elargizioni o donazioni di beni materiali od immateriali, od ancora attraverso un contributo di lavoro, abbiano dimostrato il loro particolare impegno in favore della Fondazione e che si	Art. 6 - Sostenitori Alla Fondazione possono partecipare come Sostenitori, individualmente o collettivamente sotto forma di raggruppamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che per elargizioni o donazioni di beni materiali od immateriali, mediante un contributo di lavoro, abbiano dimostrato il loro particolare impegno in favore della Fondazione. Gli stessi hanno	Art. 6 - Sostenitori Alla Fondazione possono partecipare come Sostenitori, individualmente o collettivamente sotto forma di raggruppamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che per elargizioni o donazioni di beni materiali od immateriali, mediante un contributo di lavoro, abbiano dimostrato il loro particolare impegno in favore della Fondazione. I Sostenitori

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
obblighino per almeno tre anni a corrispondere una quota annuale di sostegno al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione di ciascun Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. In presenza di una partecipazione collettiva, il Consiglio di Amministrazione conferisce la qualifica di Sostenitore al raggruppamento, che assume in quanto tale le relative prerogative di cui al presente Statuto. I sostenitori godranno di specifiche agevolazioni determinate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera. La qualità di Sostenitore viene meno al cessare della contribuzione al fondo di gestione.	l'obbligo di corrispondere per almeno tre anni una quota annuale di sostegno alle attività della Fondazione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione di ciascun Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. In presenza di una partecipazione collettiva, il Consiglio di Amministrazione conferisce la qualifica di Sostenitore al raggruppamento, che assume in quanto tale le relative prerogative di cui al presente Statuto. La qualifica di Sostenitore viene meno a seguito della mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1 di codesto articolo. La perdita della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.	hanno l'obbligo di corrispondere per almeno tre anni una quota annuale di sostegno alle attività della Fondazione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione di ciascun Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza e dura tre anni. In presenza di una partecipazione collettiva, il Consiglio di Amministrazione conferisce la qualifica di Sostenitore al raggruppamento, che assume in quanto tale le prerogative di cui al presente Statuto. La qualifica di Sostenitore viene meno a seguito della inosservanza degli obblighi di cui al comma 1. La perdita della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
Art. 7 - Aderenti Sono Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si impegnano a corrispondere una quota annuale al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di Aderente viene acquisita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale vengono regolarmente effettuate le previste contribuzioni in favore della Fondazione. Gli aderenti godranno di specifiche agevolazioni determinate dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.	Art. 7 - Aderenti Sono Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si impegnano a corrispondere una quota annuale al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di Aderente viene acquisita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale vengono regolarmente effettuate le previste contribuzioni in favore della Fondazione. La qualifica di Aderente viene meno a seguito della mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1 di codesto articolo. La perdita della qualifica di Aderente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.	Art. 7 - Aderenti Sono Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si impegnano a corrispondere una quota annuale al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di Aderente viene acquisita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale vengono regolarmente effettuate le previste contribuzioni in favore della Fondazione. La qualifica di Aderente viene meno a seguito della inosservanza degli obblighi di cui al comma 1. La perdita della qualifica di Aderente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.
	Art. 8 - Comuni iscritti nel registro dei "Rituali del fuoco" LR 25 gennaio 2018 , n.1 Sono Comuni aderenti al registro della Rete dei Fuochi gli Enti locali ai sensi della LR 25 gennaio 2018, n.1 e sue successive modifiche e integrazioni i quali si impegnano a corrispondere una quota annuale di partecipazione almeno nella misura minima stabilita dal CDA.	Art. 8 - Comuni iscritti nel registro dei "Rituali del fuoco" I Comuni aderenti sono iscritti al registro della Rete dei Fuochi ai sensi della L.R. 25 gennaio 2018, n.1 e successive modifiche e integrazioni e si impegnano a corrispondere una quota annuale di partecipazione in misura non inferiore a quella minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
Art. 8 - Altre categorie di soggetti partecipanti Il Consiglio di Amministrazione può individuare altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o dallo svolgimento delle attività, manifestino il proprio sostegno mediante la prestazione di beni e/o contributi e/o servizi in suo favore, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso.	Art. 9 - Altre categorie di soggetti partecipanti Il Consiglio di Amministrazione può individuare altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o allo svolgimento delle attività, manifestino il proprio sostegno, mediante la prestazione di beni e/o contributi e/o servizi in suo favore, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso.	Art. 9 - Altre categorie di soggetti partecipanti Il Consiglio di Amministrazione può individuare altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o allo svolgimento delle attività, manifestino il proprio sostegno, mediante l'erogazione di beni e/o servizi e/o contributi in suo favore, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso.
Art. 9 - Esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti Fermo restando la perdita della qualità di sostenitore ed aderente quale conseguenza del mancato versamento degli oneri, il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, l'esclusione dei medesimi: 1. per grave inadempimento dei propri obblighi e doveri; 2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con la Fondazione e i suoi organi.	Art. 10 - Decadenza, incompatibilità e recesso (Sostenitori e degli Aderenti e altre Categorie) Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, decadono dalla qualifica di Sostenitori, Aderenti e Altre Categorie coloro che si trovano in queste condizioni: 1. Mancato versamento delle quote cui il socio è obbligato. 2. Violazione dello statuto o dei regolamenti. 3. Condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, che danneggi l'immagine o l'operato dell'ente. 4. Dimissioni volontarie mediante comunicazione ufficiale. 5. Perdita dei requisiti previsti dallo statuto a seguito del venir meno delle condizioni richieste per l'adesione. 6. Mancata partecipazione alle attività o agli organi	Art. 10 - Decadenza, incompatibilità e recesso dei Sostenitori, degli Aderenti e di altre categorie <i>Idem</i>

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
	decisionali per un periodo prolungato. 7. Assumono incarichi o intraprendono attività in conflitto o incompatibili con la missione della Fondazione. Il coinvolgimento del Socio in enti concorrenti o rapporti che possano compromettere il regolare funzionamento della Fondazione costituisce causa di incompatibilità. Il recesso volontario è ammesso previa comunicazione scritta, conformemente alle disposizioni vigenti in materia e ai regolamenti interni. La perdita della qualifica di sostenitore, aderente e altre categorie di cui 9 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, per cause di decadenza, incompatibilità e per recesso.	7. Assunzione di incarichi o svolgimento di attività in conflitto d'interesse o incompatibili con la missione della Fondazione. Costituisce causa di incompatibilità il coinvolgimento del Socio in enti concorrenti o in rapporti che possano compromettere il regolare funzionamento della Fondazione. <i>Idem</i> La perdita della qualifica di sostenitore, aderente e altre categorie di cui all'art. 9 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, per cause di decadenza, incompatibilità e per recesso.
Art. 10 - Organi della Fondazione Organi della Fondazione sono: - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Proibiviri; - il Comitato Scientifico; - il Segretario generale; - l'Assemblea di partecipazione;	Art. 11 Organi della Fondazione e uffici della Fondazione Organi della Fondazione sono: - Presidente; - Vicepresidente; - Consiglio di Amministrazione; - Struttura Tecnica - Segretario;	Art. 11 Organi della Fondazione e uffici della Fondazione <i>Idem</i>

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
- il Revisore.	- Comitato Scientifico; - Assemblea di partecipazione; - Revisore.	I componenti degli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi: - perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo; - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), lettere a, b, c, d, f; - definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. La decadenza può essere pronunciata anche su richiesta di chi ha nominato il singolo componente. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
		controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
Art 11 - Il Presidente La Fondazione è presieduta dal Sindaco di Novoli o da un suo delegato. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Il Presidente: -convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; - firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; - tiene e cura i rapporti con le autorità, gli enti e le pubbliche amministrazioni; - firma gli atti e quant'altro occorre per l'espletamento di tutti gli affari e le fattispecie deliberate, nonché tutti gli atti sociali che impegnano la Fondazione nei	Art. 12 - Il Presidente Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco di Novoli, socio fondatore, per garantire un indirizzo strategico efficace; il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per non più di una volta. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento con apposito provvedimento indicante la giusta causa della revoca. <i>Idem</i>	

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto			
confronti di terzi; L'incarico di Presidente viene ricoperto in forza del mandato istituzionale ricevuto.	- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; - compie atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto della Struttura Tecnica.		
Art. 12 - Vice-Presidente Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella prima seduta utile. Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri. La firma del Vice-Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.	Art. 13 - Vicepresidente Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella prima seduta utile. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.	Art. 13 - Vicepresidente <i>Idem</i>	
Art. 13 - Consiglio d'amministrazione Il Consiglio d'amministrazione è composto da: - Sindaco o suo delegato; - Presidente dell'Associazione Pro-Loco Novoli; - Presidente del Comitato Festa S. Antonio; - Un rappresentante designato dalla Regione Puglia in qualità di socio fondatore;	Art. 14 - Consiglio d'Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o quattro membri, così articolati: 1. Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. 2. Un rappresentante aggiuntivo nominato dal Sindaco	Art. 14 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o quattro membri, designati nel rispetto della normativa in tema di inconfiribilità e incompatibilità come segue: 1. Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.	

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
- Un rappresentante designato dalla Provincia di Lecce in qualità di socio fondatore. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto di interessi con la Fondazione medesima. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso, nei limiti della stretta pertinenza. I rappresentanti della Regione Puglia e della Provincia di Lecce restano in carica tre anni.	del Comune di Novoli in qualità di socio fondatore. 3. Un rappresentante designato dalla Regione Puglia in qualità di socio fondatore. I (sic) Consiglio di Amministrazione è autorizzato, con propria delibera, ad aumentare la propria composizione fino a un massimo di quattro membri, includendo un ulteriore componente avente diritto di voto tra i Comuni indicati all'articolo 8, che ha versato la quota annuale di partecipazione più alta rispetto alla quota minima stabilita dal Consiglio medesimo. La nomina di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha durata triennale, fatta eccezione per il rappresentante dei comuni iscritti nel registro dei "Rituali del fuoco", la cui durata è annuale. Tutte le predette cariche sono rinnovabili. Il mancato versamento della quota di partecipazione, nei termini stabiliti, comporterà la decadenza dalla partecipazione al CdA. Il recesso volontario è subordinato all'invio di comunicazione scritta e formale rivolta al Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme di legge. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che, direttamente o per	2. Un rappresentante nominato dal Sindaco del Comune di Novoli, previa intesa espressa con nota della Regione Puglia in qualità di socio fondatore. 3. Un rappresentante designato dalla Regione Puglia in qualità di socio fondatore. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, con propria deliberazione, ad aumentare la propria composizione fino a un massimo di quattro membri, includendo un ulteriore componente avente diritto di voto tra i Comuni indicati all'articolo 8, che ha versato la quota annuale di partecipazione più alta rispetto alla quota minima stabilita dal Consiglio medesimo. La nomina di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha durata triennale, fatta eccezione per il rappresentante dei comuni iscritti nel registro dei "Rituali del fuoco", la cui durata è annuale. Tutte le cariche di cui al presente articolo sono rinnovabili per non più di una volta. Il mancato versamento della quota di partecipazione, nei termini stabiliti, comporta la decadenza dalla partecipazione al Consiglio di Amministrazione. Il recesso volontario è subordinato all'invio di comunicazione scritta e formale rivolta al Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme di legge.

Allegato A

Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto	
	Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che, direttamente o per interposta persona o società, svolgono attività in conflitto di interessi, anche potenziale, con la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto unanime: - il rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'esclusivo interesse della Fondazione, quando venga richiesto dai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato Scientifico; - gli emolumenti per il revisore ed i componenti della struttura tecnica. La Fondazione pubblica annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti al Revisore e alla Struttura tecnica-Segretario. La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica del componente assente ingiustificato. La decadenza si produce "ipso iure", senza necessità di delibera formale, a seguito di un atto ufficiale di accertamento adottato dal Presidente e dal segretario. Sono altresì cause di decadenza dalla carica: - il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
interposta persona o società, svolgono attività in conflitto di interessi con la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare con voto unanime: - il rimborso spese documentate per i suoi componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario; - gli emolumenti per il revisore ed i componenti della struttura tecnica; - il gettone di presenza per i componenti del comitato scientifico. I membri restano in carica per tre anni e l'incarico può essere rinnovato. La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica del componente assente, che perde la carica "ipso iure". La decadenza si applica senza necessità di delibera formale, ma richiede un atto ufficiale di accertamento per consentirne la sostituzione entro tre-sei mesi. Nel periodo intermedio, il componente decaduto non ha diritto di voto e la carica è da considerarsi cessata di fatto.	

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
		- l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; - l'aver esercitato attività estranee a quelle il cui esercizio è consentito per il tramite della Fondazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata ai Fondatori. Fino alla nomina del nuovo componente, il componente decaduto non ha diritto di voto essendo egli cessato dalla carica.
Art. 14 - Poteri Al Consiglio di Amministrazione spetta: - deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti, sentito il Comitato Scientifico ed il Segretario generale; - approvare il piano annuale di attività, assicurandone la coerenza con le finalità della Fondazione; - deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali proposte di modifica dello statuto; - redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo; - nominare il Segretario Generale; - stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;	Art. 15 - Poteri Al Consiglio di Amministrazione spetta: a) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti; b) approvare il piano annuale di attività, assicurandone la coerenza con le finalità della Fondazione, sentito il Comitato Scientifico; c) deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri e unanimità dei Soci Fondatori la modifica dello statuto; d) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo; e) redigere entro il mese di aprile dell'anno successivo	Art. 15 - Poteri Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Fondazione. In particolare, al Consiglio, oltre a quanto previsto in altre disposizioni del presente Statuto, spetta: <i>Idem</i>

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
- stabilire il contributo minimo dovuto dai soggetti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 e 10 e delibera l'acquisizione o la perdita della relativa qualifica; - stabilire, ai sensi del precedente art. 12, altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o allo svolgimento delle attività della stessa, contribuiscano alle sue finalità, fissando modalità e misura di tali contribuzioni; - stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; - deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione; - approvare eventuali regolamenti interni; - deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; - deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali, finalizzati al perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie; - stabilire direttive per promuovere l'adesione di "sostenitori" della Fondazione, al fine di incrementare il patrimonio e meglio conseguire gli scopi e le finalità statutarie; - disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio mobiliare, immobiliare e	<i>Idem</i> f) nominare il Vicepresidente; g) nominare il Revisore; h) nominare il Responsabile della Struttura Tecnica; i) nominare il Comitato Scientifico; j) stabilire il contributo minimo dovuto dai soggetti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9, e deliberare l'acquisizione o la perdita della relativa qualifica; k) stabilisce, ai sensi del precedente art. 9, altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o allo svolgimento delle attività della stessa, contribuiscano alle sue finalità, fissando modalità e misura di tali contribuzioni; l) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; m) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione; n) approvare eventuali regolamenti interni;	k) stabilire... <i>idem</i> m) autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione;

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
finanziario delle Fondazione; - deliberare le modifiche allo Statuto con la presenza e la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti; - deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza dei tre quarti dei componenti. - definire la struttura tecnico-amministrativa della Fondazione.	o) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; p) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali, finalizzati al perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie; q) stabilire direttive per promuovere l'adesione di "sostenitori" della Fondazione, al fine di incrementare il patrimonio e meglio conseguire gli scopi e le finalità statutarie; r) disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario delle Fondazione.	

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
Art. 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di un consigliere. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri, a mezzo lettera raccomandata o telefax o e-mail da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o lo richieda un consigliere o il Revisore. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri a mezzo e-mail o pec da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante e-mail o pec da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.	Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma presso la sede della Fondazione in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o lo richieda un consigliere o il Revisore. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri a mezzo e-mail o pec da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante e-mail o pec da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 16 - Assemblea di Partecipazione Il Presidente della Fondazione convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea di Partecipazione, costituita dai Soci Fondatori, dagli Aderenti e dai	Art. 17 - Assemblea di Partecipazione Il Presidente della Fondazione convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea di Partecipazione, costituita dai Soci Fondatori a cui spetta formulare	Art. 17 - Assemblea di Partecipazione Il Presidente della Fondazione convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea di Partecipazione, costituita dai Soci Fondatori, da un rappresentante dei

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
Sostenitori, a cui spetta formulare eventuali proposte e osservazioni sull'attività della Fondazione, che devono essere obbligatoriamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea di Partecipazione è convocata almeno una volta l'anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Tale Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti. Un consigliere comunale, indicato dalla minoranza, partecipa di diritto all'assemblea di partecipazione. Il Presidente redige il verbale di ogni seduta e cura la corretta tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea; tale funzione potrà essere delegata dal Presidente al Direttore Amministrativo.	eventuali proposte e osservazioni sull'attività della Fondazione, che devono essere obbligatoriamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea di partecipazione approva il bilancio di esercizio, predisposto dal CDA. L'Assemblea di Partecipazione è convocata almeno una volta l'anno. La stessa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti. L'Assemblea nomina il Segretario che redige il verbale della seduta. La cura della corretta tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea spetta alla Struttura Tecnica.	Soci Aderenti e dei Soci Sostenitori, a cui spetta formulare eventuali proposte e osservazioni sull'attività della Fondazione, che devono essere obbligatoriamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione. <i>Idem</i>
Art. 17 - Revisore Il Revisore del Comune di Novoli deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il revisore può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. La carica è gratuita salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione.	Art. 18 - Revisore L'organo di Controllo è affidato al Revisore Legale dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Compete al revisore: a) Verificare la conformità dell'operato della Fondazione alle disposizioni statutarie e normative; b) Assicurare la regolarità della gestione economico-finanziaria e la trasparenza contabile.	Art. 18 - Revisore L'Organo monocratico di Controllo è affidato al Revisore Legale dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Compete al Revisore: a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
	Le nomine sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione, conformemente ai requisiti di legge, con incarichi di tre anni, rinnovabili. Gli atti del Revisore sono trascritti su apposito registro.	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; b) assicurare la regolarità della gestione economico-finanziaria e la trasparenza contabile. L'Organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e può essere riconfermato una sola volta. Gli atti del Revisore sono trascritti su apposito registro tenuto dal medesimo organo di controllo.
Art. 18 Segretario Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i dipendenti del Comune di Novoli in ragione della comprovata esperienza nei settori dell'amministrazione pubblica e dei settori di interesse della Fondazione. Il Segretario generale resta in carica per tre anni. Il Segretario generale collabora: - alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; - all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.	Art. 19 - Segretario La funzione viene svolta dal Responsabile Tecnico di cui al successivo art. 20: a) Redige i verbali delle riunioni degli organi, annotandoli in apposito registro in ordine cronologico e sottoscrivendoli assieme al Presidente; b) Cura la corrispondenza ufficiale e delle deliberazioni.	Art. 19 - Segretario La funzione viene svolta dal Responsabile Tecnico di cui all' art. 20: a) redige i verbali delle riunioni degli organi, annotandoli in apposito registro in ordine cronologico e sottoscrivendoli assieme al Presidente; b) cura la corrispondenza ufficiale e la tenuta dell'archivio delle deliberazioni.

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
Il Segretario generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali.		
Art. 19 Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dal Comune di Novoli e dura in carica tre esercizi. Il Collegio dei Probiviri è presieduto di diritto dal Presidente della Pro-Loco di Novoli. Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme, deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei consiglieri di amministrazione. Il Collegio dei probiviri giudicherà <i>ex bono et equo</i> senza formalità di procedura. La carica è gratuita.	Art. 20 - Struttura Tecnica La Fondazione istituisce una struttura tecnica interna che ha il compito di supportare e coordinare tutti gli organi della Fondazione nelle loro attività operative, manutentive, di valorizzazione dei beni e nelle attività consistenti in iniziative culturali di partecipazione a bandi e ricerca di finanziamenti. Organizzazione e Nomina - La Struttura Tecnica è diretta da un Responsabile, nominato dal Consiglio di Amministrazione con mandato triennale rinnovabile. - Il Responsabile Tecnico coordina le attività operative, definisce il piano annuale degli interventi e assicura il rispetto degli standard qualitativi e normativi. Compiti e Funzioni La Struttura Tecnica si occupa di: - Monitorare lo stato di conservazione e gestione dei	Art. 20 - Struttura Tecnica La Fondazione istituisce una struttura tecnica interna che ha il compito di supportare e coordinare tutti gli organi della Fondazione nelle iniziative culturali e nelle loro attività operative, manutentive, di valorizzazione dei beni, di partecipazione a bandi e ricerca di finanziamenti. Organizzazione e Nomina - La Struttura Tecnica è diretta da un Responsabile nominato, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, dal Consiglio di Amministrazione con incarico di durata massima triennale. - Il Responsabile Tecnico coordina le attività operative, definisce il piano annuale degli interventi e assicura il rispetto degli standard qualitativi e normativi. Compiti e Funzioni La Struttura Tecnica si occupa di: - Monitorare lo stato di conservazione e gestione dei

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto	
	beni e delle infrastrutture della Fondazione. - Progettare e coordinare interventi. - Supportare l'organizzazione tecnica degli eventi e dei progetti istituzionali. - Promuovere la partecipazione a bandi e la ricerca di finanziamenti, in collaborazione con gli altri organi della Fondazione, per sostenere le attività e gli interventi programmati. Modalità Operative - Le modalità operative e l'organizzazione interna della Struttura Tecnica sono disciplinate da un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione e aggiornato periodicamente in base alle esigenze operative e finanziarie dell'ente. - Il piano annuale degli interventi e delle attività, comprensivo delle iniziative per la partecipazione a bandi e la ricerca di finanziamenti, è predisposto dal Responsabile Tecnico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con il bilancio della Fondazione.
	beni e delle infrastrutture della Fondazione. - Progettare e coordinare interventi. - Supportare l'organizzazione tecnica degli eventi e dei progetti istituzionali. - Promuovere la partecipazione a bandi e la ricerca di finanziamenti, in collaborazione con gli altri organi della Fondazione, per sostenere le attività e gli interventi programmati. Modalità Operative - Le modalità operative e l'organizzazione interna della Struttura Tecnica saranno disciplinate da un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione e aggiornato periodicamente in base alle esigenze operative e finanziarie dell'ente. - Il piano annuale degli interventi e delle attività, comprensivo delle iniziative per la partecipazione a bandi e la ricerca di finanziamenti, sarà predisposto dal Responsabile Tecnico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con il bilancio della Fondazione. Con la presente struttura, la Fondazione intende garantire un supporto tecnico integrato, capace di rispondere in modo efficace alle proprie esigenze di valorizzazione e sviluppo programmatico, nonché di accedere a risorse finanziarie esterne per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto			
Art. 20 - Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi. Il Comitato Scientifico fornisce il parere sulle delibere del Consiglio di Amministrazione, concorre alla definizione del piano annuale della attività, e vigila sulla conformità delle decisioni del Consiglio stesso alle finalità scientifiche e culturali della Fondazione. Il Comitato svolge, altresì, funzione tecnico consultiva ove il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario. I membri del Comitato hanno la facoltà di presenziare alle assemblee del Consiglio di Amministrazione. La carica è gratuita. Le determinazioni del Comitato Scientifico si estrinsecano in suggerimenti, indicazioni, indirizzi, pareri o proposte.	Art. 21 - Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza in ambito culturale nazionale e locale, nominati dal Consiglio di Amministrazione, per un mandato di tre anni, rinnovabile. La delibera della loro nomina deve essere corredata da documentazione che attesti i requisiti richiesti. Il Comitato fornisce pareri e consulenze tecnico-scientifiche in funzione puramente consultiva, senza poteri decisionali in materia gestionale. Le riunioni sono programmate secondo un calendario stabilito; in caso di urgenza, il Comitato può essere convocato dal Presidente.	Art. 21 - Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza in ambito culturale nazionale e locale, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato scientifico cessa insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. La delibera della loro nomina è corredata dai curriculum che attestino il possesso dei requisiti richiesti. Il Comitato fornisce pareri e consulenze tecnico-scientifiche in funzione puramente consultiva, senza poteri decisionali in materia gestionale. Le riunioni sono programmate secondo un calendario stabilito; in caso di urgenza, il Comitato può essere convocato dal Presidente.	Art. 22 - Libri e verbali I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti su apposito registro in
Art. 21 - Libri verbali I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito	Art. 22 - Libri verbali I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito	Art. 22 - Libri verbali I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti su apposito registro in	

Allegato A

Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Gli atti del Revisore devono essere trascritti su apposito registro.	registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Gli atti del Revisore devono essere trascritti su apposito registro. I libri che contengono i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo e del comitato scientifico possono essere vidimati per garantire l'autenticità e l'immodificabilità dei dati. Le richieste di copia dei verbali devono essere presentate per iscritto, in duplice copia, e accompagnate da una motivazione che specifichi l'interesse legittimo, unitamente a un documento di identità e, ove applicabile, alla documentazione attestante i poteri di rappresentanza. La richiesta, indirizzata al Presidente della Fondazione e debitamente protocollata, sarà evasa entro 30 giorni, previa autorizzazione del Presidente, con rilascio dei verbali in formato cartaceo o digitale. Qualora i verbali contengano informazioni sensibili o riguardanti l'attività operativa della Fondazione, quest'ultima si riserva il diritto di limitare l'accesso, oscurare le parti riservate e imporre ulteriori restrizioni al fine di evitare una diffusione impropria delle informazioni. Le copie dei verbali potranno essere rilasciate previo pagamento di eventuali costi di	ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I libri che contengono i verbali delle riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e del comitato scientifico sono vidimati per garantire l'autenticità e l'immodificabilità dei dati. [fine articolo]

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto	
	riproduzione e con l'obbligo di non divulgazione a terzi non autorizzati. In caso di rifiuto della richiesta, la fondazione deve motivare la decisione per iscritto e comunicarla al richiedente entro i termini stabiliti. Il richiedente può presentare reclamo o ricorso contro il rifiuto della richiesta secondo le procedure previste dalla legge. I componenti degli organi sociali della fondazione (consiglio di amministrazione, assemblea, revisore) hanno diritto ad accedere e ottenere copia dei verbali delle riunioni cui hanno partecipato o che sono pertinenti alle loro funzioni. La richiesta deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente della fondazione, indicando chiaramente il tipo di verbale richiesto. Non è necessario fornire ulteriore documentazione di identità, essendo già noti i componenti degli organi sociali. Le copie dei verbali possono essere rilasciate in formato cartaceo o digitale, a seconda delle preferenze espresse dal richiedente. Il rilascio delle copie dei verbali ai componenti degli organi sociali è gratuito, salvo diversa disposizione del consiglio di amministrazione. La Fondazione si riserva il diritto di limitare l'accesso o di oscurare parti dei verbali che contengano informazioni sensibili o riservate, in conformità con le normative vigenti sulla protezione dei dati personali. La copia dei verbali deve essere resa disponibile entro un termine ragionevole, generalmente non oltre 10 (dieci)

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto			
	giorni lavorativi dalla data di richiesta. In caso di rifiuto della richiesta, il componente dell'organo sociale può presentare reclamo o ricorso secondo le procedure previste dallo statuto o dalla legge.		
Art. 22 Bilancio	Art. 23 Bilancio	Art. 23 Bilancio	Art. 23 Bilancio
L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di redigere il bilancio annuale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre, altresì, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre al Revisore. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Alla relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore. Del bilancio e della relazione, unitamente all'elenco dei contributi erogati e alla relazione del Revisore deve essere data informazione pubblica alla comunità. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di	L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di redigere il bilancio annuale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre, altresì, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre al Revisore. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione, redatta dalla Struttura Tecnica, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. La fondazione pubblicherà annualmente il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, nonché	L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di redigere entro il mese di ottobre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ed entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente al quale è allegata la relazione sulla gestione da parte del Revisore. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione, redatta dalla Struttura Tecnica, che illustra l'attività svolta e i risultati conseguiti e l'andamento della gestione nei settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La Fondazione pubblica sul proprio sito web il bilancio d'esercizio annuale, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore, nonché eventuali altri documenti contabili richiesti dalla legge e ne trasmette contestualmente copia al Comune di Novoli e alla Regione Puglia.	

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto			
Amministrazione dovrà approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.	eventuali altri documenti contabili richiesti dalla legge, sul proprio sito web o presso la sede legale.		
Art. 23 - Utili della gestione Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	Art. 24 - Utili della gestione Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili (sic) e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	Art. 24 - Utili della gestione Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
Art. 24 - Estinzione In caso di estinzione dell'ente, il patrimonio della Fondazione verrà destinato ai fini di pubblica utilità su delibera del consiglio di amministrazione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini (sic) di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co 190, della	Art. 25 - Scioglimento ed Estinzione La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice Civile, ossia per il raggiungimento dello scopo statutario, per perseguirlo, per esaurimento del patrimonio o per altre cause previste dallo statuto o dalla legge. 2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione e proporre la cessazione dell'attività, nominando uno o più liquidatori e	Art. 25 - Scioglimento ed Estinzione 1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice Civile, ossia per il raggiungimento dello scopo statutario, per impossibilità sopravvenuta di perseguirlo, per esaurimento del patrimonio o per altre cause previste dallo statuto o dalla legge. 2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione e proporre la cessazione	

Allegato A
Documento istruttorio regionale revisionato

Fondazione Fòcara di Novoli - Modifiche Statuto		
legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	determinandone i poteri e compensi. 3. La dichiarazione formale di estinzione spetta all'autorità pubblica competente, che la pronuncia con provvedimento motivato dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di legge e statutarie. 4. A seguito della dichiarazione di estinzione, si apre la procedura di liquidazione del patrimonio della Fondazione, che si conclude con la devoluzione del residuo a enti con finalità analoghe o a scopo di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dallo statuto e dalla legge. 5. È fatto salvo l'obbligo di conservazione del patrimonio fino alla completa chiusura delle attività.	dell'attività, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri e compensi. 3. La dichiarazione formale di estinzione spetta all'autorità pubblica competente, che la pronuncia con provvedimento motivato dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di legge e statutarie. 4. A seguito della dichiarazione di estinzione, si apre la procedura di liquidazione del patrimonio della Fondazione, che si conclude con la devoluzione del residuo a enti con finalità analoghe o a scopo di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dallo statuto e dalla legge. 5. È fatto salvo l'obbligo di conservazione del patrimonio fino alla completa chiusura delle attività.
Art. 25 - Norme residuali Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.	Art. 26 - Norme residuali Le modifiche statutarie entrano in vigore al momento della registrazione del nuovo Statuto presso l'autorità competente. Tutti gli organi e le strutture previste dal nuovo Statuto devono essere costituiti entro e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, restando in carica sino a tale data tutti gli organi preesistenti. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.	Art. 26 - Norme finali Le modifiche statutarie entrano in vigore al momento della registrazione del nuovo Statuto presso l'autorità competente. Tutti gli organi e le strutture previste dal nuovo Statuto sono costituiti entro e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, restando in carica sino a tale data gli organi preesistenti. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.



Allegato B

STATUTO FONDAZIONE FOCARA DI NOVOLI

INDICE

- Art. 1 - Denominazione e sede**
- Art. 2 – Scopo, finalità e attività**
- Art. 3 - Patrimonio**
- Art. 4 - Entrate**
- Art. 5 - Fondatori**
- Art. 6 - Sostenitori**
- Art. 7 - Aderenti**
- Art. 8 - Comuni iscritti nel registro dei “Rituali del Fuoco” L.R. 25 gennaio 2018, n.1**
- Art. 9 - Altre categorie di soggetti partecipanti**
- Art. 10 - Decadenza, incompatibilità e recesso (dei Sostenitori, degli Aderenti e altre categorie)**
- Art. 11 - Organi della Fondazione e Uffici della Fondazione**
- Art. 12 - Il Presidente Art. 13 - Vicepresidente**
- Art. 14 - Consiglio d'Amministrazione**
- Art. 15 - Poteri**
- Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 17 - Assemblea di Partecipazione**
- Art. 18 - Revisore**
- Art. 19 - Segretario**
- Art. 20 - Struttura Tecnica**
- Art. 21 - Comitato Scientifico**
- Art. 22 - Libri verbali**
- Art. 23 - Bilancio**
- Art. 24 - Utili della gestione**
- Art. 25 - Estinzione**
- Art. 26 - Norme finali**

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una Fondazione di partecipazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa sotto la denominazione «Fondazione Fòcara di Novoli» di seguito “Fondazione”.

La Fondazione ha sede legale in Novoli alla via Lecce ex IPAB “Vincenzo Tarantini”, locali concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Novoli, per tutta la durata della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché essa rimanga nell’ambito territoriale del Comune di Novoli e senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

La Fondazione ha durata di trenta anni a far data dalla sua costituzione.

Alla Fondazione si applicano le norme vigenti in materia di accesso, di trasparenza e prevenzione della corruzione, di parità di genere e non discriminazione e di concorrenza.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e persegue la finalità di tutelare, valorizzare, promuovere la tradizione popolare della Festa di Sant’Antonio Abate, Santo protettore, organizzando la festa in tutti i suoi aspetti, inclusa la costruzione della “Fòcara” e tutti gli eventi connessi alla sua realizzazione, inerenti ai festeggiamenti civili, ad eccezione delle celebrazioni religiose spettanti all’Autorità competente.

La Fondazione ha, altresì lo scopo di promuovere l’organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, attività di formazione e fornitura di servizi per gli enti promotori, anche in collaborazione con enti ed istituzioni ed organi competenti per la cultura e il turismo.

Le suddette iniziative sono legate al rito ancestrale del fuoco ed alle tradizioni popolari religiose, connesse all’accensione della Fòcara, in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio Abate protettore del Comune di Novoli.

Persegue, altresì, la promozione, gestione e la valorizzazione delle tradizioni popolari salentine, nonché l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione di attività funzionali.

A tal fine la Fondazione:

- promuove la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- ha facoltà di collaborare con le Organizzazioni civili presenti nel comune di Novoli per programmare e realizzare iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative, che operano per la crescita civile, culturale e sociale.

La Fondazione può istituire un centro per la ricerca, l’archiviazione e lo studio dei linguaggi popolari, previa adozione del regolamento con delibera del CdA.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare, la Fondazione potrà:

- promuovere e valorizzare i prodotti artigianali ed enogastronomici locali, attraverso esposizioni permanenti o temporanee, correlate a degustazioni e ad eventi celebrativi della storia e della tradizione locale;
- progettare ed allestire un sito web, diretto a valorizzare ed a promuovere l'immagine e quindi l'economia locale, attraverso il recupero e la valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale;
- promuovere ed organizzare incontri, progetti e visite guidate, per far conoscere il patrimonio artistico e culturale del territorio;
- incentivare gemellaggi con altre città della Regione Puglia, italiane ed estere, per la riscoperta e la valorizzazione di comuni radici storiche/culturali o per dare giusta testimonianza e merito al ruolo svolto in altre realtà dai concittadini novolesi sia come singoli, che in gruppi rilevanti.

La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità, economicità ed efficienza, in osservanza della normativa del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del vincolo di bilancio, favorendo l'apporto di soggetti privati.

Il controllo e la vigilanza sull'attività e sull'amministrazione della Fondazione sono esercitati, ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale vigente in materia, dalle Autorità governative competenti, dall'organo di controllo interno e dai soci fondatori.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e indicati nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

La Fondazione è titolare in via esclusiva del marchio "Fòcara di Novoli", previa la sua registrazione nelle forme di legge vigente.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Art. 4 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi annuali erogati a titolo di fondo di gestione da parte dei Soci Fondatori ed eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri enti pubblici e privati in genere, nazionali ed esteri;
- frutti e altre utilità derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività istituzionali della Fondazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5 - Fondatori

Sono Soci Fondatori il Comune di Novoli e la Regione Puglia.

I Fondatori si impegnano a erogare, annualmente, un contributo a titolo di fondo di gestione destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'importo del contributo annuale è stabilito in misura non inferiore rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo originario, in ossequio alle esigenze di sostenibilità economica e di evoluzione operativa della Fondazione.

Le modalità di versamento dovranno essere compatibili con i termini necessari per l'approvazione del bilancio e la programmazione delle attività della fondazione.

Art. 6 - Sostenitori

Alla Fondazione possono partecipare come Sostenitori, individualmente o collettivamente sotto forma di raggruppamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che per elargizioni o donazioni di beni materiali od immateriali, mediante un contributo di lavoro, abbiano dimostrato il loro particolare impegno in favore della Fondazione. I Sostenitori hanno l'obbligo di corrispondere per almeno tre anni una quota annuale di sostegno alle attività della Fondazione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione di ciascun Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza e ha durata di tre anni.

In presenza di una partecipazione collettiva, il Consiglio di Amministrazione conferisce la qualifica di Sostenitore al raggruppamento, che assume in quanto tale le prerogative di cui al presente Statuto.

La qualifica di Sostenitore viene meno a seguito della inosservanza degli obblighi di cui al comma 1. La perdita della qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Art. 7 - Aderenti

Sono Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si impegnano a corrispondere una quota annuale al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Aderente viene acquisita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale vengono regolarmente effettuate le previste contribuzioni in favore della Fondazione.

La qualifica di Aderente viene meno a seguito della inosservanza degli obblighi di cui al comma 1. La perdita della qualifica di Aderente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Art. 8 - Comuni iscritti nel registro dei "Rituali del Fuoco"

I Comuni aderenti sono iscritti al registro della Rete dei Fuochi gli Enti locali ai sensi della LR 25 gennaio 2018 , n.1 e successive modifiche e integrazioni i quali si impegnino a corrispondere una quota annuale di partecipazione in misura non inferiore a quella minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Altre categorie di soggetti partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione può individuare altre categorie di soggetti che, pur non

partecipando agli organi della Fondazione, o allo svolgimento delle attività, manifestino il proprio sostegno, mediante l' erogazione di beni e/o servizi e/o contributi in suo favore, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Decadenza, incompatibilità e recesso (dei Sostenitori, degli Aderenti e altre categorie)

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, decadono dalla qualifica di Sostenitori, Aderenti e altre categorie coloro che si trovano in queste condizioni:

1. Mancato versamento delle quote cui il socio è obbligato.
2. Violazione dello statuto o dei regolamenti.
3. Condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, che danneggi l'immagine o l'operato dell'ente.
4. Dimissioni volontarie mediante comunicazione ufficiale.
5. Perdita dei requisiti previsti dallo statuto a seguito del venir meno delle condizioni richieste per l'adesione.
6. Mancata partecipazione alle attività o agli organi decisionali per un periodo prolungato.
7. Assunzione di incarichi o svolgimento di attività in conflitto d'interesse o incompatibili con la missione della Fondazione.

Costituisce causa di incompatibilità il coinvolgimento del Socio in enti concorrenti o in rapporti che possano compromettere il regolare funzionamento della Fondazione.

Il recesso volontario è ammesso previa comunicazione scritta, conformemente alle disposizioni vigenti in materia e ai regolamenti interni.

La perdita della qualifica di sostenitore, aderente e altre categorie di cui all'art 9 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, per cause di decadenza, incompatibilità e per recesso.

Art. 11 - Organi della Fondazione e uffici della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Struttura Tecnica - Segretario;
- Comitato Scientifico;
- Assemblea di partecipazione;
- Revisore.

I componenti degli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di

tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), lettere a, b, c, d, f;

- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55;

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. La decadenza può essere pronunciata anche su richiesta di chi ha nominato il singolo componente.

I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Novoli, socio fondatore, per garantire un indirizzo strategico efficace; il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

L'incarico può essere revocato, in qualsiasi momento con apposito provvedimento indicante la giusta causa della revoca.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- compie atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto della Struttura Tecnica.

Art. 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella prima seduta utile.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o quattro membri, designati nel rispetto della

normativa in tema di inconfiribilità e incompatibilità come segue:

1. Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.
2. Un rappresentante nominato dal Sindaco del Comune di Novoli, previa intesa espressa con nota della Regione Puglia in qualità di socio fondatore.
3. Un rappresentante designato dalla Regione Puglia in qualità di socio fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, con propria deliberazione, ad aumentare la propria composizione fino a un massimo di quattro membri, includendo un ulteriore componente avente diritto di voto tra i Comuni indicati all'articolo 8, che ha versato la quota annuale di partecipazione più alta rispetto alla quota minima stabilita dal Consiglio medesimo.

La nomina di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha durata triennale, fatta eccezione per il rappresentante dei comuni iscritti nel registro dei "Rituali del fuoco", la cui durata è annuale. Tutte le predette cariche di cui al presente articolo sono rinnovabili per non più di una volta.

Il mancato versamento della quota di partecipazione, nei termini stabiliti, comporta la decadenza dalla partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso volontario è subordinato all'invio di comunicazione scritta e formale rivolta al Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme di legge.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che, direttamente o per interposta persona o società, svolgono attività in conflitto di interessi, anche potenziale, con la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto unanime:

- il rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'esclusivo interesse della Fondazione, quando venga richiesto dai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato Scientifico;
- gli emolumenti per il revisore ed i componenti della struttura tecnica.

La Fondazione pubblica annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti al Revisore e alla Struttura tecnica-Segretario.

La mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica del componente assente ingiustificato. La decadenza si produce "ipso iure", senza necessità di delibera formale, a seguito di un atto ufficiale di accertamento adottato dal Presidente e dal segretario. Sono altresì cause di decadenza dalla carica:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che abbiano arrecato danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver esercitato attività estranee a quelle il cui esercizio è consentito per il tramite della Fondazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata ai Fondatori.

Fino alla nomina del nuovo componente, il componente decaduto non ha diritto di voto essendo egli cessato dalla carica.

Art. 15 - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Fondazione. In particolare, al Consiglio, oltre a quanto previsto in altre disposizioni del presente Statuto, spetta:

- a) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti;
- b) approvare il piano annuale di attività, assicurandone la coerenza con le finalità della Fondazione, sentito il Comitato Scientifico;
- c) deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri e unanimità dei Soci Fondatori la modifica dello statuto;
- d) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo;
- e) redigere entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di partecipazione;
- f) nominare il Vicepresidente;
- g) nominare il Revisore;
- h) nominare il Responsabile della Struttura Tecnica;
- i) nominare il Comitato Scientifico;
- j) stabilire il contributo minimo dovuto dai soggetti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9, e deliberare l'acquisizione o la perdita della relativa qualifica;
- k) stabilire, ai sensi del precedente art. 9, altre categorie di soggetti che, pur non partecipando agli organi della Fondazione, o allo svolgimento delle attività della stessa, contribuiscono alle sue finalità, fissando modalità e misura di tali contribuzioni;
- l) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- m) autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione;
- n) approvare eventuali regolamenti interni;
- o) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- p) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali, finalizzati al perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie;
- q) stabilire direttive per promuovere l'adesione di "sostenitori" della Fondazione, al fine di incrementare il patrimonio e meglio conseguire gli scopi e le finalità statutarie;
- r) disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario della Fondazione.

Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma presso la sede della Fondazione in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o lo richieda un

consigliere o il Revisore.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri a mezzo e-mail o pec da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante e-mail o pec da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Assemblea di Partecipazione

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea di Partecipazione, costituita dai Soci Fondatori, da un rappresentante dei Soci Aderenti e dei Soci Sostenitori, a cui spetta formulare eventuali proposte e osservazioni sull'attività della Fondazione, che devono essere obbligatoriamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di partecipazione approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata almeno una volta l'anno. La stessa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti.

L'Assemblea nomina il Segretario che redige il verbale della seduta. La cura della corretta tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea spetta alla Struttura Tecnica.

Art. 18 - Revisore

L'Organo monocratico di Controllo è affidato al Revisore Legale dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Compete al Revisore:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) assicurare la regolarità della gestione economico-finanziaria e la trasparenza contabile.

L'Organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e può essere riconfermato una sola volta.

Gli atti del Revisore sono trascritti su apposito registro tenuto dal medesimo organo di controllo.

Art. 19 - Segretario

La funzione viene svolta dal Responsabile Tecnico di cui all' art. 20:

- a) redige i verbali delle riunioni degli organi, annotandoli in apposito registro in ordine cronologico e sottoscrivendoli assieme al Presidente;
- b) cura la corrispondenza ufficiale e la tenuta dell'archivio delle deliberazioni.

Art. 20 - Struttura Tecnica

La Fondazione istituisce una struttura tecnica interna che ha il compito di supportare e coordinare tutti gli organi della Fondazione nelle iniziative culturali e nelle loro attività operative, manutentive, di valorizzazione dei beni, di partecipazione a bandi e ricerca di finanziamenti.

Organizzazione e Nomina

- La Struttura Tecnica è diretta da un Responsabile nominato, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, dal Consiglio di Amministrazione con incarico di durata massima triennale.
- Il Responsabile Tecnico coordina le attività operative, definisce il piano annuale degli interventi e assicura il rispetto degli standard qualitativi e normativi.

Compiti e Funzioni

La Struttura Tecnica si occupa di:

- Monitorare lo stato di conservazione e gestione dei beni e delle infrastrutture della Fondazione.
- Progettare e coordinare interventi.
- Supportare l'organizzazione tecnica degli eventi e dei progetti istituzionali.
- Promuovere la partecipazione a bandi e la ricerca di finanziamenti, in collaborazione con gli altri organi della Fondazione, per sostenere le attività e gli interventi programmati.

Modalità Operative

- Le modalità operative e l'organizzazione interna della Struttura Tecnica sono disciplinate da un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione e aggiornato periodicamente in base alle esigenze operative e finanziarie dell'ente.
- Il piano annuale degli interventi e delle attività, comprensivo delle iniziative per la partecipazione a bandi e la ricerca di finanziamenti, è predisposto dal Responsabile Tecnico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con il bilancio della Fondazione.

Art. 21 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza in ambito culturale nazionale e locale, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato scientifico cessa insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. La delibera della loro nomina è corredata dai curriculum che attestino il possesso dei requisiti richiesti. Il Comitato fornisce pareri e consulenze tecnico- scientifiche in funzione puramente consultiva, senza poteri decisionali in materia gestionale. Le riunioni sono programmate secondo un calendario prestabilito; in caso di urgenza, il Comitato può essere convocato dal Presidente.

Art. 22 - Libri e verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I libri che contengono i verbali delle riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e del comitato scientifico sono vidimati per garantire l'autenticità e l'immodificabilità dei dati.

Art. 23 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di redigere entro il mese di ottobre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ed entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente al quale è allegata la relazione sulla gestione da parte del Revisore.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione, redatta dalla Struttura Tecnica, che illustra l'attività svolta e i risultati conseguiti e l'andamento della gestione nei settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

La Fondazione pubblica sul proprio sito web il bilancio d'esercizio annuale, corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Revisore, nonché eventuali altri documenti contabili richiesti dalla legge e ne trasmette contestualmente copia al Comune di Novoli e alla Regione Puglia.

Art. 24 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25 - Scioglimento ed Estinzione

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice Civile, ossia per il raggiungimento dello scopo statutario, per impossibilità sopravvenuta di perseguirlo, per esaurimento del patrimonio o per altre cause previste dallo statuto o dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione e proporre la cessazione dell'attività, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri e compensi.
3. La dichiarazione formale di estinzione spetta all'autorità pubblica competente, che la pronuncia con provvedimento motivato dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di legge e statutarie.
4. A seguito della dichiarazione di estinzione, si apre la procedura di liquidazione del patrimonio della Fondazione, che si conclude con la devoluzione del residuo a enti con finalità analoghe o a scopo di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dallo statuto e dalla legge.
5. È fatto salvo l'obbligo di conservazione del patrimonio fino alla completa chiusura delle attività.

Art. 26 - Norme finali

Le modifiche statutarie entrano in vigore al momento della registrazione del nuovo Statuto presso l'autorità competente.

Tutti gli organi e le strutture previste dal nuovo Statuto sono costituiti entro e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, restando in carica sino a tale data gli organi preesistenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.